Servizio Territoriale di Sassari

Allegato A -
CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER LA FORNITURA DI OLIO E GRASSO PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI, INDETTA CON DETERMINAZIONE N°390 DEL 23.11.2011.
CIG. Z88027327F - Capitolo 03.0102.

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1 – **Oggetto dell'appalto**
L'appalto ha per oggetto la fornitura di olio e grasso, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del Dlgs 163/2006.
Non saranno consentite varianti nelle offerte e/o offerte condizionate.

Art. 2 – **Valore e durata dell'appalto**
Il valore complessivo dell'appalto è di € 8.264,46 oltre I.V.A di legge (ottomiladuecentosessantaquattro/46)
La durata dell'appalto sarà determinata dall'esaurimento dei fondi. In ogni caso la durata non potrà superare i 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

Art. 3 – **Caratteristiche tecniche della fornitura**

1) Olio biodegradabile per catene motoseghe con le seguenti caratteristiche:
- Punto infiammabilità: superiore a 200C°
- Densità: da 0,890g/cm°(15 C°)
- Viscosità: da 70 mm°a 80 mm² (40 C°)
- Biodegradabilità: superiore all'85%;

2) Olio per motori a due tempi totalmente sintetico con le seguenti caratteristiche:
- Punto autoaccensione maggiore di 200 C°
- Densità relativa (a 20 C°: sup. a 900 Kg. per m³
- Viscosità: da 52 a 57 mm²/sec. (40 C°)
- Biodegradabilità sup. a 80%;

3) Grasso per motosega con le seguenti caratteristiche:
- Punto infiammabilità: maggiore di 180 C°
- Densità: da 850 a 900 Kg. per m³ (15 C°)
- Viscosità da 40 a 48 mm²/sec. (40 C°).

Art. 4 – **Modalità e specifiche di esecuzione della fornitura**
L'offerta dovrà contenere il costo unitario del materiale compreso di ogni onere connesso alla fornitura.
I prezzi presenti nell'offerta dovranno rimanere invariati per tutto il periodo di validità della gara, ciò significa che non saranno ammesse revisione dei prezzi.
La fornitura sarà richiesta secondo le esigenze dell'Amministrazione e dovrà essere fatturata per ogni singolo ordine.
Il prezzo dell'offerta si intende per merce resa franco Vs deposito.
I tempi di consegna non dovranno superare i 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

Art. 5 – **Luogo di consegna della fornitura**
Franco Vs deposito

Art. 6 - **Prezzo della fornitura, liquidazione e pagamento dei corrispettivi**
I prezzi offerti per la fornitura dovranno restare invariati per tutta la durata dell'appalto, ed indipendenti da qualunque eventualità.
Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 6 .1 – **Obblighi di cui alla legge 136/2010**

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni all'accensione.
In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con subappaltatori o subcontraenti in genere sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
Consegna della fornitura
Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.
La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Art. 7 - **Penali e risoluzioni**
In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità della fornitura, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all'applicazione delle penali.
Ai sensi dell'art.298 e del richiamato art.145 del regolamento di esecuzione e attivazione del D.lgs 163/2006 , si disciplina che l'impresa e soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la fornitura rispetto ai tempi richiesti nel capitolato, nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti difettosi e/o non conformi, dagli UGB o da ogni altro luogo in cui è avvenuta tale operazione: nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

Qualora a seguito dell'applicazione delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10%, il RUP proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per gravi inadempienze. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardi e/o difformità l'esecutore verrà invitato ad adeguare la fornitura alle prescrizioni contrattuali entro un termine congruo.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
L'ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno trattenuti sulla cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un quinto dell'importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di sorta, all'incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso.

Art. 8 – **Tutela dei lavoratori**
L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell'art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate delle seguenti ulteriori informazioni:
- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;
- estremi dell'autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore;
- indicazione del committente per i lavoratori autonomi.

Art 9 - **Modalità di gara**
L'appalto viene aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d. lgs. 163/06 e dell'art. 18 comma 1 lettera c) della L.R. 5/07.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Gavino Palmas)

S.C./D.ssa R.C Sett. Amm